

# REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD

Via Marconi n. 66 80059 - Torre del Greco (Na) C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

## **DELIBERAZIONE N. 1009 DEL 30/08/2023**

PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE RELATIVO ALL'ISTITUTO DELLA "BANCA DELLE ORE" - AREA COMPARTO - ABROGAZIONE

OGGETTO: ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI

LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 53 DEL

16.01.2019.

STRUTTURA PROPONENTE:	U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Immediatamente Esecutivo

PROVVEDIMENTO:

## IL DIRETTORE GENERALE

dr. Giuseppe Russo, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:



# Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud Sede Legale Via Marconi n. 66 – 80059 Torre del Greco U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE RELATIVO ALL'ISTITUTO DEL-LA "BANCA DELLE ORE" - AREA COMPARTO - ABROGAZIONE ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO AZIEN-DALE PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DI CUI ALLA DELI-BERAZIONE N. 53 DEL 16.01.2019.

# IL DIRETTORE DEL U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore **U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

#### **Premesso che:**

- In data 2 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2019/2021;
- L'art. 48 del succitato CCNL rubricato "Banca delle ore", al comma 7, sancisce che "il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 40 (Banca delle ore) del CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL 07.04.1999.

#### Visto che:

• l'articolo 10 del Regolamento Aziendale per la Disciplina dell'Orario di Lavoro del Personale del Comparto di cui alla Deliberazione n. 53 del 16.01.2019 disciplina l'istituto della "Banca ore" in ossequio al previgente art. 40 del CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL 07.04.1999.

#### Visti:

- l'art 5 D. Lgs n. 66 del 2003;
- l'art. 47 del CCNL personale del Comparto Sanità triennio 2019/2023;
- l'art. 48 del CCNL personale del Comparto Sanità triennio 2019/2023.

#### **Considerato che:**

• si è reso necessario adeguare la disciplina aziendale dell'istituto della Banca delle ore alla sopravvenuta normativa in materia di cui all'art. 48 CCNL personale del Comparto Sanità - triennio 2019/2021.

#### Dato atto che:

• in sede di Delegazione Trattante, giusto verbale del 18.07.2023 prot. n. 143079 - agli atti della UOC GRU, parte pubblica e parte sindacale hanno approvato, in ossequio al sopravvenuto art. 48 CCNL 2019/2021, la proposta di Regolamento sulla Banca delle ore e convenuto di abrogare l'articolo 10 del Regolamento Aziendale per la disciplina dell'orario di lavoro del personale del comparto di cui alla Deliberazione n. 53 del 16.01.2019.

#### Ritenuto:

per tutto quanto sopra, di dover ratificare l'avvenuta approvazione del Regolamento Aziendale relativo all'istituto della "Banca delle ore" – Area Comparto – e la contestuale abrogazione dell'art. 10 del Regolamento Aziendale per la disciplina dell'orario di lavoro del personale del comparto di cui alla deliberazione n. 53 del 16.01.2019.

# PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

per le motivazioni espresse in narrativa e che s'intendono integralmente riportate:

**Di prendere atto e approvare** il Regolamento Aziendale relativo all'istituto della "Banca delle ore" – Area Comparto – allegato al presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale;

**Di abrogare** l'art. 10 del Regolamento Aziendale per la disciplina dell'orario di lavoro del personale del comparto di cui alla deliberazione n. 53 del 16.01.2019;

**Di confermare** la Deliberazione n. 53 del 16.01.2019 in tutte le restanti parti;

Di conferire alla presente deliberazione immediata esecutività;

**Di trasmettere** copia della presente Deliberazione al Collegio Sindacale, alle RSU e alle OO.SS. Area Comparto.

Funzionario Amministrativo Dott.ssa Assunta Spezzaferri

# Il Direttore U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Dott. Giuseppe Esposito ESPOSITO GIUSEPPE

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate – Sostituisce la firma autografa)

# Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo aziendale

# Il Direttore Amministrativo aziendale dr. Michelangelo Chiacchio

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate – Sostituisce la firma autografa)

## **DELIBERA**

**Di prendere atto e approvare** il Regolamento Aziendale relativo all'istituto della "Banca delle ore" – Area Comparto – allegato al presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale;

**Di abrogare** l'art. 10 del Regolamento Aziendale per la disciplina dell'orario di lavoro del personale del comparto di cui alla deliberazione n. 53 del 16.01.2019;

**Di confermare** la Deliberazione n. 53 del 16.01.2019 in tutte le restanti parti;

Di conferire alla presente deliberazione immediata esecutività;

**Di trasmettere** copia della presente Deliberazione al Collegio Sindacale, alle RSU e alle OO.SS. Area Comparto.

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

#### Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo (Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate. – Sostituisce la firma autografa)

# PER LA BANCA DELLE ORE PERSONALE DEL COMPARTO

Ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 66/2003 e dell'art. 48 CCNL del 02/11/2022, per migliorare la flessibilità dei tempi di lavoro, per consentire la retribuzione e/o la fruizione come permessi compensativi delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, è istituita la banca delle ore.

Per lavoro straordinario si intende l'art. 47 del CCNL 2019-2021 ossia l'opera resa per:

- 1. situazioni eccezionali, non programmate e necessarie al servizio,
- 2. richiamo in servizio del pronto disponibile,
- 3. partecipazione a commissioni (concorsi, ecc.),
- 4. assistenza e/o frequentazione corsi di aggiornamento disposti dalla propria ASL.

Per lavoro supplementare si intende l'opera resa dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale:

- 1. dopo adesione del dipendente alla banca delle ore,
- 2. dopo definizione di un piano mensile a cura del dirigente,
- 3. dopo accettazione del piano da parte del dipendente e nel mese precedente,
- 4. oltre l'orario dovuto,
- 5. con le maggiorazioni previste dall'art. 75 del CCNL 2019-2021.

Nella banca delle ore è istituito un conto individuale per ciascun lavoratore, da evidenziarsi in busta paga CCNL art.95.

Tale istituto è applicato sia ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato sia ai dipendenti con contratto a tempo determinato nella dovuta proporzione. Per i lavoratori a tempo determinato l'istituto della banca delle ore è rapportato alla durata del contratto.

L'adesione alla banca delle ore è a richiesta del lavoratore. La richiesta va formulata entro il 01 novembre di ciascun anno ed ha validità dall'anno successivo. La stessa si intende confermata di anno in anno, salvo disdetta da formulare entro il 01 novembre e avente validità dall'anno successivo. Nei casi di assunzione, la proposta e la eventuale adesione sono formulate in sede di stipula del contratto d'assunzione.

Gli effetti dell'adesione alla banca delle ore cessano d'ufficio per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato l'anno precedente a quello di collocamento in quiescenza.

Nel conto delle ore confluiscono le ore relative a prestazioni di lavoro straordinario, per le quali il dipendente non ha espresso contestuale richiesta di pagamento o di riposo compensativo nel mese di maturazione ossia entro i 4 mesi successivi alla prestazione, nonché le ore supplementari, espresse sulla base di programmazione autorizzate e per le quali il dipendente non ha prodotto (contestualmente all'accettazione delle ore pianificate) richiesta di fruizione entro i successivi 4 mesi dalla prestazione e le ore derivanti dal surplus orario dei turni H12 e H24.

Le tipologie di ore, di cui al comma precedente, dovranno essere debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 47 del CCNL 2019-2021 (lavoro straordinario).

Nel conto individuale, ogni lavoratore a tempo indeterminato può accumulare un numero di ore non superiore a 80 ore annue. I lavoratori a tempo determinato possono accumulare un numero annuo di ore non superiore a 30 e, comunque, rapportate alla durata del contratto individuale di lavoro. Dette misure sono date dalle ore supplementari non fruite come riposi compensativi e/o dal numero massimo di ore finanziate per prestazioni straordinarie e non fruite come riposi compensativi e/o retribuite.

Relativamente alle ore di prestazione straordinaria accantonate, le maggiorazioni di cui all'art. 47 del CCNL 2019-2021 (lavoro straordinario) sono pagate il mese successive alla prestazione lavorativa.

Il lavoratore può utilizzare le ore accantonate nella banca per ottenere il pagamento dei relativi compensi (escluse le maggiorazioni già erogate e se relative a prestazioni straordinarie) e/o per fruire di permessi compensativi.

Le ore del conto sono da utilizzare, da parte del lavoratore a tempo indeterminato, entro il 1 novembre dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il lavoratore con contratto a tempo determinato le ore del conto sono da utilizzare nella seconda parte del periodo contrattuale e prima degli ultimi due mesi di essa.

L'eventuale volontà di pagamento manifestata dal lavoratore a tempo indeterminato entro il 15 settembre consente, allo stesso, di beneficiare della relativa retribuzione nell'anno della richiesta.

Per il lavoratore con contratto a tempo determinato l'eventuale volontà di pagamento andrà manifestata nella seconda parte del periodo contrattuale e prima degli ultimi tre mesi di essa.

L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.

Sull'applicazione dell'istituto, l'azienda fornisce ai soggetti di cui alla Delegazione Trattante di parte sindacale opportuna informativa.

Rimane quanto previsto dall'art. 47 del CCNL 2019-2021 (lavoro straordinario) nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore ed i richiesti riposi compensativi possono essere usufruiti, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il termine massimo di quattro mesi successivi a quello di maturazione del diritto.

In fase di prima applicazione del presente regolamento, la richiesta di adesione alla banca delle ore deve essere formulata entro 60 giorni dalla data di adozione ed approvazione del presente regolamento.

Per le attività prestate nelle giornate festive infrasettimanali, si applica l'art. 45 comma 6 del CCNL 2019-2021.

Le ore espletate oltre il previsto orario giornaliero di lavoro ed accumulate con il sistema della "banca delle ore" sono cumulabili con i periodi di riposo per allattamento di cui agli artt. 39 e ss. del D. Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità).

Le risorse finanziarie per le ore di lavoro straordinario, dell'anno in corso e relative alle ore accantonate dal lavoratore nel proprio conto individuale e non godute con riposi compensativi, sono aggiunte a quelle ordinariamente assegnate al fondo per lo straordinario dell'anno successivo.

Dette risorse saranno, comunque, mantenute distinte da quelle destinate allo straordinario per l'anno successivo.

Le distinte risorse garantiranno le richieste di pagamento, se non vi è fruizione come riposi compensativi, presentate nell'anno successivo a quello di maturazione dai dipendenti.

Qualora nel coso dell'anno successivo, il dipendente preferisca usufruire di un periodo di riposo compensativo e corrispondente alle ore di lavoro straordinario accantonate nella banca, le relative risorse finanziarie non spese nel corso dell'anno precedente e trasportate nell'anno successivo, costituiscono un'economia.

AII. A)

Al Direttore/Responsabile dei Serv./U.O./Ufficio		
Il sottoscritto cognome nome		
in qualità di dipendente dell'A.S.L. Napoli 3 Sud		
con contratto a tempo <b>INDETERMINATO</b> e  □ a tempo pieno		
□ a tempo parziale		
con matricola assegnato presso la macrostruttura nel Servizio/U.O./Ufficio		
nel Servizio/U.O./Ufficio		
con il profilo professionale di		
alla banca delle ore prevista dall'art. 48 del CCNL Area Comparto 2019/2021.		
In ragione dell'adesione,		
DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DI QUANTO SEGUE:		
1. di poter disporre, nella banca delle ore, di un conto individuale delle ore;		
<ol> <li>la richiesta di adesione, formulata entro il 01 novembre, ha validità dall'anno successivo;</li> <li>l'adesione è confermata di anno in anno, salvo disdetta;</li> </ol>		
<ol> <li>l'adesione è confermata di anno in anno, salvo disdetta;</li> <li>di poter accumulare nella misura non superiore a 80 ore annue;</li> </ol>		
<ol> <li>gli effetti dell'adesione cessano l'anno precedente a quello di collocamento in quiescen</li> </ol>	72.	
6. nel conto confluiscono le proprie ore di prestazione in orario di lavoro straordinario au		
zato e le ore supplementari rese sulla base di programmazione autorizzata; ciò e rispettiva		
te, se per le stesse non ha espresso contestuale richiesta di pagamento o di riposo comper		
vo nel mese di maturazione.		
7. relativamente alle ore di prestazione straordinaria accantonate, le maggiorazioni d	di cui	
all'art. 47, del CCNL 2019 - 2021 sono pagate il mese successive alla prestazione lavorativ	a;	
8. di poter utilizzare le ore accantonate nella banca sia per ottenere il pagamento dei re		
compensi, escluse le maggiorazioni già erogate e se relative a prestazioni straordinarie, si	a per	
fruire di permessi compensativi;		
<ol> <li>le ore del conto sono da utilizzare entro il 1 novembre dell'anno successivo a quello d turazione;</li> </ol>	ı ma-	
10. l'eventuale volontà di pagamento, manifestata entro il 15 settembre, consente di benefi	iciare	
della relativa retribuzione nell'anno della richiesta;	olal o	
11. per le attività prestate nelle giornate festive infrasettimanali, si applica l'art. 45 comma 6 del		
CCNL 2019 – 2021;		
12. l'Azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto		
esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al nu		
dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato	tra il	
Responsabile della Struttura ed il sottoscritto.		
13. le ore espletate oltre il previsto orario giornaliero di lavoro ed accumulate con il sistema		
la "banca delle ore" sono cumulabili con i periodi di riposo per allattamento di cui agli artt.	39 e	
ss. del D. Lgs. 151/23001 (T.U. della Maternità).		
Luogo e data Firma del dichiarante		
A	II. B)	
Al Direttore/Responsabile del Serv./U.O./Ufficio		
7.1 = 11 0 1.0 1.1 0 0 p 0 11 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1		

pag. 6

Il sottoscritto cognome	_ nome	
in qualità di dipendente dell'A.S.L. Napoli 3 Sud		
con contratto a tempo <b>DETERMINATO</b> e		
□ a tempo pieno		
□ a tempo parziale		
con matricola assegnato pre	esso la macrostruttura	
nel Servizio/U.O./Ufficio		
con il profilo professionale di		
DICHIARA DI ADERIRE		
alla banca delle ore prevista dall'art. 48 del CCNL Area Comparto 2019/2021.		

In ragione dell'adesione,

## DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DI QUANTO SEGUE:

- 1. di poter disporre, nella banca delle ore, di un conto individuale delle ore;
- 2. la richiesta di adesione va formulata entro due mesi dalla stipula del contratto e, ha validità per la durata del contratto relativa all'anno in corso:
- 3. l'adesione è confermata di anno in anno, salvo disdetta;
- 4. di poter accumulare nella misura non superiore a 30 ore annue;
- 5. gli effetti dell'adesione cessano alla scadenza del contratto;
- 6. nel conto confluiscono le proprie ore di prestazione in orario di lavoro straordinario autorizzato e le ore supplementari rese sulla base di programmazione autorizzata; ciò e rispettivamente, se per le stesse non ha espresso contestuale richiesta di pagamento o di riposo compensativo nel mese di maturazione.
- 7. relativamente alle ore di prestazione straordinaria accantonate, le maggiorazioni di cui all'art. 47, del CCNL 2019 2021 sono pagate il mese successive alla prestazione lavorativa;
- 8. di poter utilizzare le ore accantonate nella banca sia per ottenere il pagamento dei relativi compensi, escluse le maggiorazioni già erogate e se relative a prestazioni straordinarie, sia per fruire di permessi compensativi;
- 9. le ore del conto sono da utilizzare entro la data di scadenza del contratto:
- 10. l'eventuale volontà di pagamento va manifestata nella seconda parte del periodo contrattuale e prima degli ultimi tre mesi di essa;
- 11. per le attività prestate nelle giornate festive infrasettimanali, si applica l'art. 45 comma 6 del CCNL 2019 2021;
- 12. l'Azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il Responsabile della Struttura ed il sottoscritto.
- 13. le ore espletate oltre il previsto orario giornaliero di lavoro ed accumulate con il sistema della "banca delle ore" sono cumulabili con i periodi di riposo per allattamento di cui agli artt. 39 e ss. del D. Lgs. 151/23001 (T.U. della Maternità).

Luogo e data

Firma del dichiarante